

C. 643-bis Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025**

20 DICEMBRE 2022

EMENDAMENTI DEI RELATORI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:


Art. 9-bis.

(Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi)

1. Il termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

I Relatori



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.


9.07

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.

1. A partire dal primo gennaio 2023 le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Monegasca ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti (caisse sociale) del principato di Monaco di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

I RELATORI

The image shows several handwritten signatures in blue ink. One signature is large and complex, with multiple loops and a long horizontal stroke. Below it, there are two more signatures: one that appears to be 'Fulci' and another that is more stylized and compact.

18.04

Articolo

(Disposizioni in materia di tasso di interesse per i pagamenti rateali delle somme dovute a seguito di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)


1. All'articolo 40, comma 1, le parole "nella misura del tasso legale" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del due per cento annuo".

Relazione illustrativa

Con la presente disposizione è previsto che, in caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito della definizione di cui all'articolo 40 (ravvedimento speciale delle violazioni tributarie), si applichi il tasso di interesse nella misura del due per cento annuo, in luogo del tasso di interesse legale.

Relazione tecnica

L'emendamento interviene sulla misura del tasso di interesse da applicare alle rateizzazioni della definizione agevolata richiamata dal **comma 1**, ossia del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie. Nella quantificazione degli impatti finanziari di tale definizione è stato prudenzialmente ipotizzato, sulle rateazioni, un tasso di interesse pari allo 0,5 per cento, che è inferiore a quello fissato dal comma 1. Conseguentemente la norma, rispetto alla originaria quantificazione, potrebbe determinare effetti positivi di gettito, che prudenzialmente non si quantificano.



40.3

FIR

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis

L'attività di attribuzione degli indennizzi del Fondo indennizzo risparmiatori, istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si conclude il 31 dicembre 2022. La Commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica fino al 30 giugno 2023 esclusivamente per la gestione dei contenziosi concernenti le prestazioni del Fondo ed il completamento delle attività del Fondo. Sono autorizzate le spese fino all'importo massimo di 200.000 euro per gli emolumenti dei componenti della Commissione, da definire con decreto del Dipartimento del tesoro, e fino all'importo massimo di 750.000 euro per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della medesima Commissione, secondo il Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.

I RELATORI



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. Chi'.

50.03

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente
Art. 56-bis
(Misure in favore delle libere professioniste)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 937 è sostituito dal seguente:

“937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuti oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.”;

b) dopo il comma 937, è aggiunto il seguente:

“937-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi della libera professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza o di malattia grave del proprio figlio minorenni ovvero in casi di infortunio o intervento chirurgico dello stesso, è impossibilitata temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi di malattia grave del figlio che comportano l'impossibilità temporanea dell'esercizio dell'attività professionale, nonché le modalità di attuazione del presente comma.”;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,05 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”


5 56.0187

Relazione tecnica - Comma 1

La proposta di emendamento mira a completare le misure indicate dai commi 927 a 944 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), relativamente alla sospensione della decorrenza di termini, anche nei confronti della libera professionista, che a causa di parto o interruzione della gravidanza ovvero di ricovero ospedaliero d'urgenza o di malattia grave del proprio figlio minorenni ovvero in casi di infortunio o intervento chirurgico, è impossibilitata temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale.

In linea col provvedimento originario, la disposizione è finalizzata ad evitare che un impedimento del libero professionista possa produrre sanzioni o danni per i clienti causati dal mancato rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori, delegati al professionista temporaneamente inabile.

Dal momento che non si ha disponibilità di dati puntuali per quantificare la numerosità degli eventi riconducibili alla fattispecie della proposta emendativa e considerando che la platea dei professionisti del settore fiscale e tributario è composta per circa il 34% da soggetti di sesso femminile, si stima che l'effetto finanziario risultante dalla proposta possa essere pari al 5% di quanto stimato per la platea complessiva.

Applicando la medesima metodologia del provvedimento originario ed utilizzando la percentuale del 5% quale parametro di stima dei maggiori oneri finanziari, si stima che la proposta emendativa possa generare un effetto finanziario negativo pari a circa 1,05 milioni di euro nel 2023, così ripartito per imposta:

56.018

	2023	2024	2025
Secondo acconto IRPEF	-0,22	0,0	0,0
Secondo acconto IRES	-0,24	0,0	0,0
Secondo acconto IRAP	-0,12	0,0	0,0
Ritenute IRPEF	-0,11	0,0	0,0
Ritenute addizionale regionale	-0,01	0,0	0,0
Ritenute addizionale comunale	-0,01	0,0	0,0
IVA	-0,34	0,0	0,0
Totale	-1,05	0,0	0,0

3. importi in milioni di euro

56.0181.

7

AC 643 - bis

All'articolo 64, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è abrogata;

b) alla lettera d) il numero 2) è sostituito dal seguente: «< 2) alla lettera b), sono eliminate le parole: “, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”>>

Conseguentemente:

a) Dopo l'art. 64 è aggiunto il seguente :

“ART. 64-bis (*Ulteriori disposizioni per il contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura*).

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, trovano applicazione per il biennio 2023-2024 le disposizioni di cui al presente articolo e sono abrogate le seguenti disposizioni dell'articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50:
 - al comma 16 sono eliminate le parole: “, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
 - al comma 17, lettera d) sono eliminate le parole “di imprenditore agricolo,” e “, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma”;
 - al comma 20, primo periodo, sono eliminate le parole: “; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16” e, al secondo periodo, le parole “, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8”.
2. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale non superiori alle 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla instaurazione del rapporto ai sensi del presente articolo, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:
 - a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nonché percettori delle indennità NASpl e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;
 - b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
 - c) giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo presso un'Università;

64. 27%.

8

fulw



d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

Il datore di lavoro prima dell'inizio del rapporto è tenuto ad acquisire dal lavoratore una autocertificazione in ordine alla propria condizione soggettiva. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

3. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che potrà avere un arco temporale di vigenza di dodici mesi massimo.
4. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Il prestatore agricolo di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, direttamente dal datore di lavoro con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. †
6. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 5 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro un limite per anno civile di 45 giornate di prestazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione anche agricole, e sarà computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
7. L'emissione del LUL di cui al Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni può essere unica e dovuta alla scadenza del rapporto fermo che i compensi potranno essere erogati anche anticipatamente per settimana-quindicina- mese con le modalità di cui al comma 5.
8. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n 104, si intende soddisfatta con la consegna al lavoratore del modello UNILAV di assunzione di cui al comma 3.
9. Il datore di lavoro effettua il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola all'Inps, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura di aliquota prevista dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al

69.277.

9

termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro.

10. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. In caso di violazione del limite previsto dal comma 2 pari a 45 giorni, il rapporto di lavoro di cui al presente articolo si trasforma a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2500 per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 2 da parte dell'impresa Agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai lavoratori. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n 124."

b) Conseguentemente l'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2,37 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024

I RELATORI

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive 'M'. The middle signature is a cursive 'P'. The bottom signature is a long, horizontal, stylized signature.

64.271.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

«Articolo 64-bis.

1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al DPR 31 marzo 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.»

il RELATORE



64.0119


Sordi

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

«Articolo 64-bis.

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli artt. 2, 3 e 118, comma 4, Cost. nonché degli articoli 55, 56 e 57 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025 da destinarsi in favore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia".»

I RELATORI:



64.0120

COMPENSI

Dopo l'articolo 74. inserire il seguente:

Art. 74-bis

(Limite massimo dei compensi in caso di intervento
dello Stato ai sensi dell'art. 15 DL 237/2016)

1. All'articolo 17 comma 2 lettera b) del decreto legge 23 dicembre 2016 n. 237 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1 gennaio 2023 il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

I RELATORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized cursive script. The second signature is smaller and more compact, also in cursive. Below these two signatures is a large, horizontal, scribbled-out line that spans across the width of the signatures.

74.030

76.06-riformulazione

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:



Art. 76-bis.

(Misure di ristoro per le imprese bufaline colpite dalla tubercolosi e dalla brucellosi).

1. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito un Fondo per il ristoro delle aziende bufaline presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.
 2. Le risorse di tale fondo sono destinate a incrementare fino a un massimo del 10 per cento i rimborsi per l'abbattimento degli animali ai sensi della legge n. 218 del 2 giugno 1988 e dei decreti ministeriali n. 298 del 20 luglio 1989 e n. 587 del 19 agosto 1986.
 3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi, da calcolarsi sulla base della effettiva perdita di produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla media dei precedenti anni 2020 e 2021.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

I RELATO M'



76.015

~~SOBRIEMENTO~~ all'emendamento 4.1000 del Governo

All'articolo 78 – bis sono aggiunti i seguenti commi:

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1 bis, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del Made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali. Conseguentemente, il predetto Ministero è autorizzato, nel biennio 2023- 2024, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o anche tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'espletamento delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 150.000.

Il predetto Ministero è altresì autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del Made in Italy si avvale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente,

Alla tabella A voce Ministero delle imprese e del Made in Italy

2023: - 673.000


2024: - 697.000

2025: - 697.000

IRRELATION



dw



78.25

A.C. 643-bis

All'articolo 81, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Entro il 31 gennaio 2023 il Comune di Milano presenta un quadro completo e aggiornato, riscontrabili sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M 4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento individuando tratte e relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonché il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i successivi 30 giorni dal termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi nel limite massimo di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei citati sistemi informativi e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 68 della presente legge.

2-ter. Al fine di permettere l'estensione della rete di TRM relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli è autorizzata la spesa di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2-quater. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo il comma 14-quater, aggiungere il seguente comma:


«14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater per l'anno 2023 il Comune di Roma provvede a versare ~~ai sensi del comma 14-quater~~ entro il 31 dicembre 2023 all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 100 milioni. Per gli anni dal 2024 al 2026 il Comune di Roma provvede a versare ai sensi del comma 14-quater entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 240 milioni per l'anno 2026. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, come introdotto dal comma 1, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno

76



81.44%



dw

40

degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a ~~20~~ milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Consequente mente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ,
Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV 2.6) apportare le seguenti variazioni

2023	2024	2025
CP: - 15.000.000,00	CP: - 15.000.000,00	CP: - 15.000.000,00
CS: - 15.000.000,00	CS: - 15.000.000,00	CS: - 15.000.000,00

Fino al 2027

Consequente mente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ,
Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV 2.6) apportare le seguenti variazioni

2023	2024	2025
CP: - 15.000.000,00	CP: - 15.000.000,00	CP: - 15.000.000,00
CS: - 15.000.000,00	CS: - 15.000.000,00	CS: - 15.000.000,00

Fino al 2027

I Relatori



81.491.

17

AC 643

Emendamento

Art. 85

Al comma 1, dopo le parole "esercenti le attività di trasporto" inserire le seguenti: "di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

Relazione tecnica

La proposta emendativa introduce modifiche al comma 1 dell'articolo 85, al fine di precisare che i destinatari dei benefici riconosciuti dalla disposizione per il settore dell'autotrasporto merci sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In relazione a detta categoria dei beneficiari si ricorda che i soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono quelli che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La finalità della proposta emendativa è quella di destinare, pertanto, i contributi per il settore dell'autotrasporto merci, esclusivamente alle imprese che svolgono detta attività di tipo professionale in conto terzi quale categoria maggiormente colpita dalla dall'aumento dell'aumento del costo dei carburanti.

La proposta emendativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a precisare la platea dei destinatari dei benefici riconosciuti per il settore dell'autotrasporto merci, fermi restando gli stanziamenti delle risorse previsti dall'articolo 85.

I RECAUTO.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.

85.17

~~88.7~~ ~~Conseguentemente all'em. 1881000~~

~~Dopo la dett. 7) inserire la seguente 2-bis)~~ Nell'art. 88 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. E' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione nel patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite Anas S.p.A. delle infrastrutture mediarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190".

Conseguentemente modificare la rubrica dell'art. 88 come segue: "Finanziamento di assi viari stradali"

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

88.7

~~88~~ ~~emendamento all'art. 1801000~~

~~Dopo la lett. p) inserire la seguente (p. bis)~~ Nell'art. 88 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. E' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione nel patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite Anas S.p.A. delle infrastrutture mediarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190".

Conseguentemente modificare la rubrica dell'art. 88 come segue: "Finanziamento di assi viari stradali"

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes.

88.8

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

(Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute)

1. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN», Missione 6C2 – Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, del presente disegno di legge.

I Relatori

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized cursive signature. Below it is a smaller, more legible signature that appears to be 'Chi'.

94.08

A.C. 643-bis

1. All'articolo 96 sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. In considerazione dei maggiori costi determinati del proseguimento delle azioni di contrasto al Covid-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tal fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è opportunamente integrato con l'inserimento del riferimento all'anno 2021”.

I Relatori



di



96.45

~~Emendamento 98.1 (nuova formulazione)~~

1. All'articolo 98 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "digitali e di innovazione" aggiungere le seguenti: "secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5";

b) al comma 2, dopo la parola: "(STEM)" aggiungere le seguenti: ", nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative";

c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: "competenze matematico-scientifico-tecnologiche" aggiungere le seguenti: "e digitali" e, in fine, aggiungere le seguenti: "anche attraverso metodologie didattiche innovative";

d) al comma 5, lettera c), dopo la parola: "STEM" aggiungere le seguenti: "e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche";

e) al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"c-bis) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

c-ter) protocolli di intesa con le Regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale;

c-quater) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;";

f) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «strutturalmente» sono inserite le seguenti: «nel primo biennio e»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze»;

c) al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275» sono aggiunte le seguenti: «dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

23

98.121

 1

61 e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023-2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari di almeno trenta ore nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al periodo precedente consistono in moduli di trenta ore da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.»;

- d) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti «nelle classi prime, seconde e terze», la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e dopo le parole: «primo grado» sono inserite le seguenti: «nel primo biennio e».

7-ter. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 1° marzo 2023,»;
- b) al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «è nominato,» sono inserite le seguenti: «entro il 1° marzo 2023,»;
- c) al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 1° marzo 2023,».

Conseguentemente,

la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Promozione dell'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni scolastiche ed altre disposizioni per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)*


Relazione tecnica

La proposta emendativa introduce disposizioni di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito del PNRR.

In particolare, attraverso modifiche all'articolo 98 del disegno di legge in esame, le **lettere da a) ad e)** rispondono all'esigenza di rafforzare l'attenzione e l'impegno del Ministero rispetto alle competenze STEM, digitali e alle metodologie didattiche innovative, necessarie per soddisfare la milestone del PNRR e raggiungere, conseguentemente, il traguardo prefissato dal PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca" - C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", vale a dire "iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM,

24

98.127.

 2

digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne." A tal fine, oltre a modifiche di natura formale volte a valorizzare tale obiettivo, vengono implementate le misure promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito, già definite dal comma 5 dell'articolo 98 del disegno di legge in esame, e previsti, alle lettere c-bis), c-ter) e c-quater) della lettera e) della presente proposta, ulteriori interventi finalizzati alla promozione delle discipline STEM, delle competenze digitali e delle metodologie didattiche innovative.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le **lettere a), b), c), d)** si limitano a intervenire dal punto di vista formale sull'articolo 98 per sottolineare l'importanza della promozione delle competenze digitali e delle metodologie didattiche innovative.


Con la **lettera e)**: i) vengono promosse iniziative, anche in orario extrascolastico, rivolte agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per incentivare l'apprendimento delle discipline STEM e delle competenze digitali. A tali attività si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, senza, pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**capoverso c-bis**); ii) viene promossa la stipula di protocolli di intesa con le Regioni per il riconoscimento delle borse di studio per gli studenti che decidano di intraprendere percorsi di studio, formazione e ricerca nelle discipline in argomento e nel campo del digitale e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**capoverso c-ter**); iii) si prevedono iniziative per incentivare l'acquisizione di competenze STEM e digitali, anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, anche con il ricorso a metodologie didattiche innovative. A tali attività si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, senza, pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**capoverso c-quater**).

Le disposizioni di cui alla **lettera f)** hanno ad oggetto:

- la piena ed efficace attuazione alla riforma del sistema di orientamento. L'inserimento di percorsi strutturati per l'orientamento nelle istituzioni scolastiche è già previsto a legislazione vigente, tuttavia, per conseguire gli obiettivi PNRR, si rende necessario adeguare e meglio precisare quanto già stabilito dall'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 21 del 2008. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione di tali misure, infatti, si prevede che le istituzioni scolastiche possano utilizzare anche gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal d.P.R n. 275 del 1999, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. D'altronde, la trasversalità delle attività di orientamento non richiede incrementi o modifiche all'organico del personale scolastico. Nelle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado, per le quali l'inserimento dei percorsi per l'orientamento negli ultimi tre anni di corso è già disposto a legislazione vigente, infatti, si prevede la possibilità di inserire tali attività anche nei PCTO. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la normativa attualmente in vigore già prevede tali

25


98.121.



percorsi per le classi terze. La disposizione, pertanto, estende le misure in argomento alle classi prime e seconde, nonché al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, prevedendo la possibilità di ricomprenderle anche all'interno di progetti già avviati dalla stessa istituzione scolastica, come nel caso di progetti PON per la Scuola o progetti finanziati a valere sui fondi della ex legge n. 440 del 1997 (capoverso 7-bis);

- la previsione di termini per l'adozione dei decreti attuativi della riforma della Scuola di alta formazione istituita ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 59/2017. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (capoverso 7-ter).

I R E L A T O R I



98.121.


Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 5 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1 RELATO R:

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Murosin'.A smaller handwritten signature in black ink, appearing to be 'U'.

101.041

Dopo l'articolo 101, aggiungere in seguente:

Art. 101-bis.


1. È assegnato alla Regione Piemonte un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario, nonché il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei all'apparato pubblico, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle norme delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario, nonché alle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

I Relatori




di

101.042

Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

"Art. 105-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, ridurre la dotazione nella misura di 0,5 milioni per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025.

I RELATORI





105.03

Articolo 107

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 nell'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

1 RELATORE




107.26

Articolo 108

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 300.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.»

«1-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifeinanziata nella misura di 700.000 euro a decorrere dall'anno 2023.»

1 RELATORI:



108.8

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

«Articolo 110-bis (Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

1 RELAZIONE



110.043

Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:


«Articolo 112-bis (Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche, nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tal fine con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto dei Ministri delle imprese e del made in italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.”.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di euro 2 milioni a decorrere dal 2023 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»

1 RELATORE



112.011

Dov' l'art. 6 128, aggiungi il punto
ART. 128-bis

(Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO₂)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, si intendono riferite, con riguardo **alle quote dei proventi** delle aste maturate nell'anno 2020 e nell'anno 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di un miliardo e 170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di un miliardo e 150 milioni di euro a partire dall'anno 2025, è destinata nel limite di 500 milioni di euro annui a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano di cui al comma 4 del medesimo articolo."
2. Le risorse a titolo di aiuto per compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono erogate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, relativi all'annualità 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 47 del 2020, nella sua attuale formulazione, prevede che la metà del ricavato annuale dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO₂, vincolato dalla direttiva europea di settore al finanziamento di attività di decarbonizzazione e adattamento ai cambiamenti climatici, sia destinato nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (MATTM) e nella misura del 30% al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) che, sino all'inizio del 2021, era competente per le politiche attive in materia di transizione energetica.

In questo quadro, è intervenuto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che ha ridenominato il MATTM in MiTE, affidando a quest'ultimo i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia di politica energetica, prevedendo altresì il trasferimento, presso il MiTE stesso, delle due Direzioni generali del MiSE (ora "MiMiT") competenti in materia energetica. Sul piano operativo, la riallocazione delle competenze energetiche dal MiSE al MiTE ha comportato anche il passaggio di numerose misure per l'efficienza e la decarbonizzazione, con i relativi capitoli di finanziamento alimentati dai proventi delle aste CO₂: si tratta di linee di intervento a carattere pluriennale, finalizzate al perseguimento di obiettivi di derivazione comunitaria.

Per chiarezza, anche tenuto conto della più recente organizzazione delle attribuzioni ministeriali ad opera del decreto-legge n. 173 del 2022, si rende necessario integrare il predetto articolo 23 con un nuovo comma (comma 8-bis), al fine di specificare che i proventi delle aste CO₂ maturati nel 2020 e nel 2021 sono destinati al MiTE (ora "MASE"), al netto di un importo pari 15 milioni di euro assegnati, invece, al MiSE (recentemente ridenominato "MiMiT") per interventi di decarbonizzazione del comparto industriale.

Il nuovo comma 8-bis del ridetto articolo 23 stabilisce altresì che la quota annua dei proventi delle aste CO₂, se eccedente il valore di un miliardo e 170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di un miliardo

128.045 %

34  ch

e 150 milioni di euro a partire dall'anno 2025, è destinata nel limite di 500 milioni di euro annui a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (il quale presenta finalità certamente coerenti con quelle previste dal legislatore UE con riferimento alla destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO₂). Le soglie di cui sopra sono stabilite in relazione alla disciplina contenuta al comma 8 del più volte menzionato articolo 23, ai sensi della quale, qualora i proventi annuali superino l'importo di un miliardo di euro, 150 milioni annui sono destinati al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale a decorrere dall'anno 2021; 20 milioni di euro annui sono destinati al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori ove sono ubicate centrali a carbone, fino al 2024. Da ciò discende il decremento della quota di eccedenza di cui alla proposta, da un miliardo e 170 milioni fino al 2024 a un miliardo e 150 milioni a partire dal 2025. La proposta in commento fa salva l'esigenza di destinare prioritariamente le risorse ETS alle finalità di cui al comma 7 del medesimo articolo 23.

Il comma 2 della proposta stabilisce, in 90 giorni, i tempi per procedere all'erogazione delle compensazioni riferite all'anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 (c.d. *carbon leakage* indiretto), a valere sui proventi delle aste 2020. Questa misura compensativa, possibile a valle del decreto di riparto dei proventi delle aste, rientra appunto tra quelle transitate dal MiSE al MiTE ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2021 e riveste particolare urgenza anche in considerazione dei tempi stabiliti dalle Linee guida sugli aiuti di stato in materia di Eu-ETS.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa opera una precisa ripartizione delle risorse derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni inquinanti, al fine di tener conto delle novità apportate al quadro di riferimento in materia di attribuzioni ministeriali dal decreto-legge n. 22 del 2021 e dal decreto-legge n. 173 del 2022. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1 RELAZIONE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. P. P.', is written over a large, faint, circular stamp or watermark. The signature is fluid and cursive.

128.0951.

35


Art. 129

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Al fine di provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo madrelingua o esperto in relazione al curriculum di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

I Relatori



129.8

Dopo l'articolo 130, inserire il seguente:

Articolo130-bis

Il divieto di cui al comma 9, dell'articolo 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica ai casi in cui l'incarico o la nomina sono disposti con provvedimento da parte di un organo non appartenente all'amministrazione cui l'incarico si riferisce e sono sottoposti all'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 144.

I RE LA Toni



130.026


GARANZIE SISMA

All'articolo 134, dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

21-*bis*. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2016, n. 229, CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 122 e nel rispetto dei termini e delle condizioni previste da apposito Disciplinare Consap-MEF. A tal fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intesto alla predetta Concessionaria.

21-*ter*. Per le attività connesse al Disciplinare di cui al comma 21-*bis* è autorizzata la spesa di 500.000. euro annui dal 2023 al 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 153, comma 4.

1 RELAZIONE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

134.30

FABBI SOGNI STANDARD

Articolo 143- bis.

Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è modificato come segue:

- a) le parole: "dodici" sono sostituite dalle parole "~~tre~~ ^{quattordici}
- b) le parole: "uno designato dalle regioni" sono sostituite dalle parole "e ~~due~~ ^{TRE} designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome"

I RELATORI



143.09

All'articolo 146, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e la regione Marche".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. "Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

- 2023: - 2.000.000
- 2024: - 2.000.000
- 2025: - 2.000.000

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1 DELEGATO MI



146.3

SICURT

Dopo l'articolo 146 inserire il seguente:

Art. 146-bis

(Misure in favore della Regione Siciliana e Misure urgenti in relazione alla gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo)

1. La Regione Siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 1, sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione 2022, la legge regionale di approvazione del rendiconto 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.

3. La Regione Siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.

4. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 3, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1.

5. In attuazione dell'accordo di cui al comma 3, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023 le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.

6. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della Città di Palermo, il Sindaco della Città di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati al successivo comma 8.

7. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di Governo è, altresì, autorizzato ad avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture della Città di Palermo e delle Amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.

8. Il Commissario di Governo, con propri atti da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:

a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli attuali insediamenti cimiteriali, esistenti nel territorio della città di Palermo;

b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;

41

146.042%  

c) promuovere accordi tra la città di Palermo e i Comuni della Città Metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

9. Il Commissario di Governo opera in conformità ai criteri di cui alle lettere d) ed e) della circolare del Ministero della Salute del 11 gennaio 2021, n. 818, che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento di polizia mortuaria.

10. Il Commissario di Governo, per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle attività di cui al presente articolo, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023.

11. Alle attività di cui al presente articolo si provvede entro il limite di spesa di euro 2 milioni, per la cui gestione è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte della città di Palermo, della Città Metropolitana di Palermo e della Regione Siciliana.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 12 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

13. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo 1 e del titolo 3 superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni per l'anno 2024.

14. Il contributo, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro il 31 gennaio 2023 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 153 comma 4 è ridotto di euro 40 mln per il 2024

RELATORI



bi
12

146.0421.